



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240**

*Emanato con Decreto Rettorale 30 ottobre 2025, n. 1313
Entrato in vigore il 3 novembre 2025*



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Modalità di selezione.....	3
Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione	3
Art. 4 - Avviso di selezione.....	4
Art. 5 - Ammissione alle selezioni	4
Art. 6 - Commissione giudicatrice	5
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni.....	5
Art. 8 - Stipula del contratto.....	6
Art. 9 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale, assicurativo e sanitario	6
Art. 10 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico	7
Art. 11 - Rinnovo e proroga	7
Art. 12 - Incompatibilità e ulteriori incarichi	8
Art. 13 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto.....	8
Art. 14 - Disciplina sulla proprietà intellettuale e industriale	9
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 16 - Norme finali.....	9

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi dell'Insubria, d'ora in poi denominata "Università", può conferire "incarichi di ricerca" ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un "Responsabile della ricerca", dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante al titolare di incarico di ricerca di seguito denominato anche "*incaricato alla ricerca*".
3. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
4. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea come quelli nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 2 - Modalità di selezione

1. Il reclutamento dei titolari degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio, ad opera di una Commissione, e la pubblicità degli atti.
2. Il reclutamento può avvenire, oltre che a seguito di procedura selettiva di cui al precedente comma, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'arruolamento del vincitore con un incarico di ricerca.
3. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile procedere anche con la procedura di reclutamento prevista dall'art. 22-ter comma 4 della Legge 240/2010.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi di ricerca. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, lo stanziamento approvato deve considerare che la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010 e degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
2. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca il Consiglio di Dipartimento approva l'attivazione degli incarichi di ricerca indicando in delibera:

- a. il numero dei posti;
- b. la durata;
- c. il titolo del progetto di ricerca;
- d. il Responsabile della ricerca;
- e. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f. il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
- g. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- h. qualsiasi altra specifica necessaria e da includere nell'avviso di selezione.

Art. 4 - Avviso di selezione

1. L'avviso di selezione, emanato con Decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:
 - a. il titolo e le attività da svolgere per il programma di ricerca;
 - b. il numero dei posti;
 - c. la durata;
 - d. il Responsabile della ricerca ed il Dipartimento di afferenza;
 - e. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f. il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - g. i requisiti per la partecipazione;
 - h. le modalità di selezione;
 - i. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, come da ripartizione di cui all'art. 7;
 - j. la modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio;
 - k. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nell'avviso di selezione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
4. L'avviso di selezione è pubblicizzato all'Albo di Ateneo, sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a 20 giorni successivi alla data di pubblicazione.

Art. 5 - Ammissione alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza dell'avviso di selezione, di laurea magistrale o specialistica, o di laurea magistrale a ciclo unico, o di equivalente titolo conseguito all'estero, e dei requisiti specificati all'art.1, comma 1 del presente regolamento.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento mediante notifica all'interessato.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di incarico di ricerca è nominata con decreto del Direttore, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta del Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti provenienti da enti pubblici e privati, dall'industria o dalle professioni, nonché da almeno due supplenti. La Commissione dovrà essere composta in maggioranza da professori e ricercatori.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta utile, stabilisce chi ricoprirà i ruoli di Presidente della Commissione e di Componente verbalizzante.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
 - c. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d. siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
 - e. siano in una qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente.
 - f. coloro che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste al precedente comma 4.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore; non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
7. La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione giudicatrice, nel rispetto di quanto prescritto nell'avviso di selezione, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli stessi e degli esiti dell'eventuale colloquio, anche in una lingua diversa dall'italiano, valutandone il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste.
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.
2. In caso di selezione per titoli e colloquio, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, di cui 60 punti per i titoli.
3. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.
4. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti sui 100 totali.
5. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.

6. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
7. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito con decreto del Direttore pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.
8. La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
 - a. impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - b. rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.
9. Nel caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Tutor l'incarico può essere attribuito ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
10. Nel caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 8 - Stipula del contratto

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore; il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore di Dipartimento.
2. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Il titolare dell'incarico afferisce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto.
4. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
5. Il trattamento di missione del titolare dell'incarico di ricerca ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli del Dipartimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

Art. 9 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale, assicurativo e sanitario

1. Ai titolari degli incarichi è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca ed in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. L'Università annualmente provvede per conto del titolare dell'incarico di ricerca alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca. Con riferimento alla copertura sanitaria dei vincitori di incarico di ricerca "extra-UE" il Responsabile della ricerca dovrà prioritariamente imputare la relativa spesa sui fondi del progetto di

ricerca secondariamente su propri fondi di ricerca e, solo nel caso non fosse possibile adire tali coperture, potrà fare richiesta di rimborso delle spese sanitarie all'Amministrazione Centrale

Art. 10 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico

1. Il responsabile della ricerca è tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Responsabile e del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della ricerca, il quale è anche tenuto a verificarla nel rispetto delle "Linee Guida in materia di sicurezza per la ricerca" redatte dall'Ateneo.
3. Al termine del contratto il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.
4. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca si applica anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.
5. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
6. L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.
7. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile della ricerca.
8. È consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento e dal Responsabile della ricerca, per attività di ricerca correlata all'oggetto dell'incarico. Il bando deve espressamente dichiarare se, per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'incarico è aumentato, su richiesta del Responsabile della ricerca, fino al 50% a carico del bilancio del Dipartimento o di fondi di ricerca specifici. La maggiorazione di cui al periodo precedente non può essere cumulata con altre forme di contribuzione economica o borse erogate per la medesima finalità.
9. Per gli incarichi di ricerca conferiti su programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con l'Ateneo, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale della struttura convenzionata, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 11 - Rinnovo e proroga

1. Alla scadenza, l'incarico di ricerca può essere rinnovato, nel rispetto della durata di cui all'art. 1 comma 3, previo parere positivo del Responsabile della ricerca, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, specificando gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione dell'incarico di ricerca. Ai fini del rinnovo si terrà conto della relazione prodotta dal titolare dell'incarico di ricerca sulle attività svolte.

2. Nel caso in cui il progetto di ricerca su cui grava l'incarico venga prorogato per una durata inferiore ad un anno, pertanto non sufficiente per procedere con il rinnovo, il contratto può essere conseguentemente prorogato, sempre nel rispetto della durata massima di cui all'art. 1 comma 3.
3. La proroga è altresì consentita in caso di impedimenti oggettivi ed eccezionali, per cause non imputabili al titolare dell'incarico, che non hanno reso possibile il completamento delle attività nei termini previsti.
4. La proroga ed il rinnovo del contratto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e della proroga concessa dall'Ente finanziatore.

Art. 12 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico.
2. Gli incarichi di ricerca, nonché i contratti di ricerca di cui all'art. 22, i contratti post-doc di cui all'art. 22-bis e i contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.
Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare il limite di reddito di 15.000,00 euro annui lordi.
4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività curriculari quali esercitazioni, laboratori e/o attività di campo, per un massimale complessivo di 40 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate come sopra. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 3.
5. La titolarità di incarico di ricerca è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.

Art. 13 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura con almeno 15 giorni di preavviso.
Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta; la mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità.

3. Sono dichiarati decaduti coloro che entro il termine fissato dall'avviso di selezione non dichiarino di accettare la posizione e stipulino l'apposito contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
4. Decadono altresì coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli avvisi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
5. È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Responsabile della ricerca e a seguito dell'accertamento dei fatti da parte Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:
 - a. ingiustificato mancato inizio;
 - b. gravi e ripetute inadempienze;
 - c. violazione del regime delle incompatibilità stabilito dai precedenti articoli;
 - d. valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività;
 - e. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria.
6. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Direttore.

Art. 14 - Disciplina sulla proprietà intellettuale e industriale

1. Il titolare di incarico di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati.
È inoltre obbligato a depositare in <https://irinsubria.uninsubria.it/> copia delle pubblicazioni prodotte ed a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile della ricerca, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.
In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto al titolare di incarico di ricerca di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'incarico.
2. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati appositamente predisposta per le attività descritte nel presente Regolamento.

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.